

# **Decreto Rilancio: ultime manovre economico-fiscali a contrasto dell'emergenza Covid-19**



Il 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) volta a rafforzare le misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Illustriamo nel seguito le maggiori novità apportate dal Decreto (i riferimenti agli articoli di seguito riportati si intendono fatti al Decreto legge in esame). Trattandosi di Decreto Legge, il provvedimento deve essere convertito in legge nel termine di 60 giorni; nel corso dell'iter parlamentare potranno essere apportate modificazioni sulle quali ci riserviamo di tornare ad approvazione intervenuta. Data l'ampiezza e la molteplicità degli argomenti, di seguito esponiamo le novità per sintesi: i professionisti e Clever desk sono a disposizione per gli approfondimenti di dettaglio.

## Disposizione in materia di versamento

### Disposizioni in materia di versamento IRAP - art. 24

Prevista la cancellazione del pagamento del Saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 per tutti i soggetti diversi dagli intermediari finanziari, banche, assicurazioni e società di partecipazione e con ricavi non superiori a Euro 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del Decreto.

La cancellazione del pagamento relativamente al primo acconto IRAP 2020 determina una pari riduzione dell'IRAP da versare a titolo di saldo per l'anno di competenza a cui l'acconto si riferisce.

Le disposizioni del presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

### Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi - artt. 126 e 127

Sono posticipati al 16 settembre 2020:

- i versamenti (IVA e contributi) prorogati dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del c.d. Decreto Liquidità;
- il versamento delle ritenute (operate sui redditi di lavoro dipendente) sospese di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n.

600/1973, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 19, comma 1, D.L. Liquidità (D.L. n. 23/2020);

- il versamento e gli adempimenti ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 9/2020 (i.e. i comuni individuati nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020);
- i versamenti sospesi in applicazione dell'art. 61, comma 1 e 62, comma 5 del Decreto Cura Italia.

Tali versamenti potranno essere versati in un'unica soluzione o mediante un piano di rateizzazione di massimo quattro rate la cui scadenza, relativamente alla prima rata, è il 16 settembre 2020.

### Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 - art. 147

Limitatamente all'anno 2020, l'importo massimo compensabile in F24 è elevato a 1 milione di Euro in luogo del limite di Euro 700.000.

### Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico - art. 177

È prevista la cancellazione della prima rata IMU di competenza dell'anno 2020 relativamente a:

1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine

e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La misura è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

## Disposizioni in materia di patrimonializzazione

### Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - art. 26

Previste diverse agevolazioni al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese che a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno subito una riduzione dei ricavi.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta che seguono saranno disposti da apposito provvedimento che il MEF dovrà emanare entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto. L'effettiva fruizione dei suddetti crediti è limitata al limite di spesa di 2 miliardi di Euro.

I benefici previsti dai suddetti crediti d'imposta, si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

### Credito d'imposta per i conferimenti in denaro - art. 26, comma 4

È riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro - con delibera di aumento di capitale e pagamento da effettuarsi entro il 31 dicembre

2020 - ad una o più società che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- presentino un ammontare di ricavi tra Euro 5 e 50 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019 (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, l'ammontare dei ricavi deve tenere in considerazione il dato consolidato);
- abbia subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, non inferiore al 33% (ammontare dei ricavi su base consolidata nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo).

L'investimento massimo agevolabile, sul quale calcolare il credito d'imposta, è pari a Euro 2.000.000 e la preventiva distribuzione di riserve di qualsiasi tipo antecedentemente al 31 dicembre 2023 determina il venir meno dell'agevolazione. Fino alla medesima data dovrà essere detenuta la partecipazione derivante dal conferimento effettuato.

Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Agevolati, infine, anche gli investimenti in stabili organizzazioni - che rispettano i requisiti i) e ii) di cui sopra - di società con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Il credito è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi o alternativamente in compensazione diretta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

### Credito d'imposta da perdite - art. 26, comma 8

Alle società con ricavi tra Euro 5 e 50 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019 che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 maggiore del 33% rispetto ai medesimi mesi dell'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% (fino ad un massimo di Euro 800.000) delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza

del 30% dell'aumento di capitale da deliberare e integralmente versare entro la data del 31 dicembre 2020. Le società, inoltre, dovranno rispettare alcune condizioni dettate dalla norma quali, a titolo esemplificativo, regolarità contributiva e/o la non esistenza di cause ostative di cui al Codice delle leggi antimafia.

Il beneficio viene meno in caso di preventiva distribuzione di riserve di qualsiasi tipo antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

#### **Fondo Patrimonio PMI - art. 26, comma 12**

È istituito un fondo, c.d. Fondo Patrimonio PMI, volto a sottoscrivere entro e non oltre il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi da società con ricavi tra Euro 10 e 50 milioni di Euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 maggiore del 33% rispetto ai medesimi mesi dell'anno precedente.

L'ammontare massimo sottoscrivibile è pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale da deliberare e integralmente versare entro la data del 31 dicembre 2020 da parte della società e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019. Il rimborso degli strumenti finanziari è previsto decorsi sei anni dalla sottoscrizione.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definirà le caratteristiche, condizioni e le modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.

#### **Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative - art. 38**

Alle Start-up innovative sono concesse agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al fine di incentivare le attività di ricerca e sviluppo, le spese sostenute per contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative, concorrono a formare la base di calcolo del credito di imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Viene, inoltre, prorogata di 12 mesi la permanenza delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle imprese.

Il decreto in commento introduce un incentivo de minimis per gli investimenti effettuati da persone fisiche in Start-up innovative. Viene concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Start-up innovative, nel limite massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge "Rilancio" dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative. Anche in questo caso nel limite massimo di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni in commento saranno individuate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

## Disposizioni in materia di crediti d'imposta

### Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - art. 28

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione, con un valore di ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta antecedente all'entrata in vigore del Decreto non superiore a Euro 5 milioni, è concesso un credito d'imposta pari al 60% sui canoni di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento della propria attività relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio. La misura del credito è ridotta al 30% nel caso di contratti complessi avente ad oggetto, tra gli altri, immobili ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività economica (e.g. contratti di affitto di ramo d'azienda).

Il credito d'imposta in commento è usufruibile anche dagli enti non commerciali nonché limitatamente per le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dei ricavi conseguiti.

Condizione necessaria per poter accedere all'agevolazione è la contrazione del fatturato o dei corrispettivi per i mesi di riferimento (marzo, aprile, maggio) di almeno il 50% rispetto ai medesimi mesi dell'anno precedente.

Il credito è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi o alternativamente in compensazione diretta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Relativamente al mese di marzo non è consentita la cumulabilità con la medesima misura introdotta dal Decreto Cura Italia.

### Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro - art. 120

È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di Euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Possono accedere alla norma agevolativa i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico individuati allo scopo da un apposito allegato al Decreto. Tra questi, a titolo esemplificativo, rientrano: alberghi, villaggi turistici, ristorazione con somministrazione, mense, attività di proiezione cinematografica, gestione di stabilimenti balneari e termali.

La misura è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.

Le risorse statali messe a disposizione per tale misura agevolativa ammontano a 2 miliardi di Euro. Un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta in commento.

## **Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - art. 122**

È prevista la possibilità per i soggetti beneficiari dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del D.L. Cura Italia;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal presente Decreto Legge (c.d. Decreto Rilancio);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dal presente Decreto Legge (c.d. Decreto Rilancio);
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione previsto dal presente Decreto Legge (c.d. Decreto Rilancio)

di poter cedere interamente o parzialmente le proprie spettanze creditorie a terzi, ivi inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari, in sostituzione dell'utilizzo diretto (e.g. tramite compensazione).

Un apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative per la suddetta opzione.

## **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione - art. 125**

Viene previsto un credito d'imposta volto a favorire la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta, usufruibile dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, è previsto nella misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di Euro 60.000.

Le spese agevolabili sono quelle sostenute relativamente a:

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui al punto 2, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è usufruibile in dichiarazione dei redditi o direttamente mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il limite di risorse statali messe a disposizione per tale agevolazione è pari a Euro 200 milioni. Un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di monitorare il tetto di spesa complessivo (i.e. Euro 200 milioni).

Vengono contestualmente abrogate le previsioni in materia incluse nell'art. 64 del Decreto Cura Italia e nell'art. 30 del Decreto Liquidità.

## Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari - art. 186

Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta previsto per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è concesso nella misura unica del 50% sul valore degli investimenti effettuati.

La comunicazione telematica a favore del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri contenente i dati relativi agli investimenti pubblicitari già posti in essere o ancora da effettuare è presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre dell'anno 2020.

## Credito d'imposta per i servizi digitali - art. 190

È previsto, per l'anno 2020, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d'imposta pari al 30% delle spese effettive sostenute nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività.

Le imprese di cui sopra possono accedere al beneficio nel caso in cui occupino almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Il credito d'imposta è esclusivamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ed è soggetto alla normativa europea sui *de minimis*.

## Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno - art. 244

È previsto un incremento delle aliquote correlate al credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per gli investimenti effettuati dalle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, la misura del credito è aumentata:

- dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione delle aliquote si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo".

## Disposizioni in materia di efficientamento energetico

### Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici - art. 119

Sono incrementate le misure agevolative a sostegno del sostenimento di spese volte all'efficientamento energetico. In particolare, è previsto l'incremento al 110% della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative a:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

Al fine di poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E).

L'aliquota del 110% in termini di detrazione viene prevista inoltre per le spese relative all'adozione di misure antisismiche e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, connessi alla rete elettrica, su edifici. Agevolate, inoltre, le installazioni di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le agevolazioni di cui sopra spettano ai condomini, alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione, inoltre, spetta anche in relazione ai lavori effettuati su immobili adibiti a "secondo case" con l'esclusione degli edifici unifamiliari adibiti a tale destinazione.

### **Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile - art. 121**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli

edifici esistenti, dell'installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, oppure per la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono definite le modalità attuative.

## **Disposizione in materia di imposta sul valore aggiunto**

### **Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa - art. 123**

Il Decreto prevede ad abrogare definitivamente le previsioni normative aventi ad oggetto un graduale aumento delle aliquote IVA. Sono pertanto definitivamente stabilizzate le aliquote IVA nella misura ridotta del 10% e nella misura ordinaria del 22%.

### **Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - art. 124**

Viene prevista la riduzione all'aliquota IVA del 5% alle cessioni di determinati beni necessari al contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19. Tra questi vi rientrano: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, carnicci chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Viene inoltre previsto che le cessioni dei suddetti beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, siano da considerarsi operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ma con diritto alla detrazione di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

### **Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - art. 140**

È prevista la non applicazione delle sanzioni (di cui all'art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015), per quanto concerne il primo semestre di vigenza degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nel caso in cui la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

## **Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità e allo sviluppo economico**

### **Contributo a fondo perduto (art. 25)**

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario - con ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni - il cui fatturato relativo al mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi del fatturato relativo al mese di aprile 2019. La quantificazione del contributo è parametrata percentualmente (10%, 15% e 20%) sulla differenza dei fatturati di cui sopra e la diversa modulazione è applicata in base ai ricavi relativi al periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.

La domanda per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate, la quale mediante apposito Provvedimento provvederà a pubblicare i modelli e le istruzioni utili allo scopo.

Sono esclusi dall'agevolazione gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e tutti quei soggetti che hanno cessato l'attività in una data antecedente la richiesta del contributo.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario.

### **Patrimonio destinato di CDP - art. 27**

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo in conseguenza dell'emergenza COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un Patrimonio destinato con risorse che saranno destinate ad imprese che fatturano più di 50 milioni di euro, hanno sede legale in Italia e non operano nel settore

bancario, finanziario ed assicurativo. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa. Con un decreto del Mef saranno stabiliti i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del patrimonio.

### **Fondo per il trasferimento tecnologico - art. 42**

Per sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, in capo al Ministero dello Sviluppo economico è istituito un “Fondo per il trasferimento tecnologico” con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle Start-up innovative. Le iniziative del Fondo sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e per ciò il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito.

### **Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione - art. 48**

Il fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nato con una dotazione iniziale di 150 milioni per l’anno 2020 viene incrementato ad una dotazione di 400 milioni. Inoltre, nell’ambito di tali stanziamenti viene previsto che il Ministero degli affari esteri possa stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.

Il fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro di finanziamenti per l’anno 2020. I limiti massimi dei finanziamenti, con delibera del Comitato agevolazioni possono essere elevati fino al doppio di quelli attualmente previsti.

### **Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55)**

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su proprie risorse per concedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, garanzie su prestiti sia per gli investimenti sia per il capitale di esercizio. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito. La durata è limitata ad un massimo di 6 anni.

### **Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese - art. 56**

Le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere su proprie risorse per concedere, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, prestiti ad un tasso di interesse agevolato, sia per gli investimenti sia per il capitale di esercizio. La durata è limitata ad un massimo di 6 anni.

## **Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza Covid-19 - art. 264**

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini fino al 31 dicembre 2020 per ottenere incentivi, contributi, ammortizzatori sociali e ogni altra misura economica relativa all'emergenza COVID-19, in particolare relative al decreto Cura Italia e decreto Liquidità, basta compilare una dichiarazione sostitutiva inserendo i propri dati o quelli dell'impresa e indicare i requisiti e la tipologia di contributo o finanziamento al quale si avanza richiesta.

## **Disposizioni in materia di accertamento e giustizia tributaria**

### **Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato - art. 135**

#### **Contributo Unificato**

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è sospesa la notifica, da parte delle Commissioni Tributarie, dell'invito al pagamento per mancato o ritardato pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo e sono altresì sospese le maggiorazioni a titolo di sanzioni e interessi.

#### **Partecipazione alle udienze da remoto**

Su richiesta delle parti processuali, la partecipazione alle pubbliche udienze può avvenire a distanza, mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'Ufficio e dell'Ente della Riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni Tributarie.

## **Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni - art. 144**

### **Rimessione in termini versamenti scaduti**

È prevista la rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità notificate ad esito di liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti vanno effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

### **Sospensione dei versamenti in scadenza**

Gli stessi versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020 possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

### **Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo - art. 145**

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

### **Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta - art. 149**

#### **Proroga del termine per la notifica dei ricorsi introduttivi**

Il termine per la notifica dei ricorsi tributari di primo grado in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 è posticipato al 16 settembre 2020, sempreché avente ad oggetto avvisi di accertamento esecutivi e taluni avvisi di liquidazione. Sono esclusi gli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e, in generale, tutti gli atti per i quali sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

#### **Proroga dei termini di versamento da accertamento con adesione, conciliazione e mediazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d'imposta**

È prorogato al 16 settembre 2020 il termine per il versamento – originariamente in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 – della prima o unica rata relativa agli atti di adesione sottoscritti, alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a taluni avvisi di liquidazione.

### **Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto - art. 150**

Si prevede che la restituzione al datore di lavoro, quale sostituto di imposta, delle somme indebitamente erogate al percettore deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, salvo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al sostituto d'imposta che abbia avuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata spetta un credito di imposta nella misura del 30% delle somme ricevute,

utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, che rileva ai fini della determinazione del reddito.

La disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020.

### **Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della Riscossione su stipendi e pensioni - art. 152**

È previsto che, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 agosto 2020, il terzo pignorato non è tenuto ad accantonare le somme intimate tramite pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'Agente della riscossione, se aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

### **Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973 - art. 153**

È sospesa, per il periodo tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, la procedura di blocco del pagamento da parte della P.A. in caso di importi iscritti a ruolo per somme superiori ad euro 5.000.

Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l'Agente della Riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento.

## **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione - art. 154**

### **Proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione**

Il termine finale della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020.

### **Decadenza dalla rateazione**

Per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

### **Termine di pagamento delle rate da c.d. Rottamazione-ter e da c.d. Saldo e stralcio in scadenza nel 2020**

È previsto che il versamento di tutte le rate da c.d. "Rottamazione-ter" e da c.d. "Saldo e stralcio" in scadenza nell'anno in corso possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.

### **Nuova dilazione dei versamenti da definizione agevolata non eseguiti**

Viene rimossa la preclusione alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate c.d. "Rottamazione-ter" e c.d. "Saldo e stralcio" per i quali il richiedente non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto.

## **Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali - art. 157**

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini

di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. La prova della tempestiva emissione potrà essere offerta da i sistemi informatici dell'ente impositore. Si dispone altresì la proroga di un anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento che riproducono iscrizioni a ruolo da:

- liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, solo per le dichiarazioni presentate nell'anno 2017;
- liquidazione automatica, solo per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018;
- controllo formale, solo per le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

## **Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione - art. 158**

È prevista la cumulabilità dei termini di sospensione della procedura di accertamento con adesione (90 giorni) con quella giurisdizionale sancita dal DL Cura Italia (dal 9 marzo all'11 maggio) tanto ai fini della proposizione del ricorso introduttivo quanto ai fini della riscossione.

## **Ulteriori disposizioni**

### **Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione relativa all'ammortamento - art. 50**

È prorogato al 31 dicembre 2020, rispetto al previgente termine del 30 giugno 2020, il termine per la consegna dei beni materiali strumentali nuovi utili all'accesso della maggiorazione connessa ammortamento. Ricordiamo che trattasi di quei beni il cui ordine di acquisto è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2019 e che entro la medesima data sia stato effettuato il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

## **Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro - art. 95**

Prevista la possibilità per l'INAIL di promuovere, mediante appositi finanziamenti diretti, interventi straordinari a sostegno delle imprese per l'adeguamento alle disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19. In particolare, potranno essere sovvenzionati gli acquisti di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Deputata all'erogazione dei contributi alle imprese sarà l'Agenzia per lo Sviluppo, Invitalia.

## **Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate - art. 133**

Viene previsto il differimento dell'efficacia delle disposizioni concernenti la c.d. sugar e plastic tax al 1° gennaio 2021.

## **Modifiche alla disciplina IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche - art. 134**

Ai soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini IVAFE, viene esteso l'importo di Euro 100 per ciò che concerne l'imposizione correlata alla produzione degli estratti conto bancari e viene fissato un limite di imposizione pari a Euro 14.000.

## **Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati - art. 137**

Riproposte le disposizioni agevolative relativamente alla rideterminazione del valore del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e posseduti alla data del 1° luglio 2020. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020.

Le imposte sostitutive, pari all'11% sia per le partecipazioni sia per i terreni, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

La rivalutazione in commento si affianca e non si sostituisce alla rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

## **Lotteria dei corrispettivi - art. 141**

È previsto il differimento della c.d. lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2021.

## **Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) - art. 148**

Vengono introdotte alcune modifiche relativamente all'applicazione della disciplina degli indici di affidabilità fiscale al fine di tenere conto, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

I nostri professionisti rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione.

Consultate Clever Desk, all'interno del nostro sito web - [bgt-grantthornton.it](http://bgt-grantthornton.it) - per questioni relative al COVID-19.

